



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Servizio Amministrazione Carriere

Settore Personale a tempo determinato

D.R. n. 3905 del 18/6/2008

OGGETTO: *Regolamento per le Procedure di Stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi della L. 24/12/2007 n. 244.*

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università di Torino;

Vista la legge 9/5/1989 n. 168;

Visto il C.C.N.L. per il Comparto Università sottoscritto in data 9/8/2000, ed in particolare l'art. 19, così come modificato dall'art. 6 del CCNL sottoscritto il 27/1/2005;

Visto il D. Legislativo n. 165 del 30-3-2001 che detta le *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

Visto il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato emanato con D.R. 445 del 9/6/2005;

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, co. 519;

Vista la Direttiva n. 7 del 30/4/2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi 90-92;

Vista la Circolare n. 5/2008 del 18/4/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il Piano di Programmazione dell'organico di Ateneo 2007 - 2012 approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nel luglio 2006;

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/2/2007 relativamente all'assunzione di 170 unità di personale tecnico-amministrativo;

Visto il Piano di Stabilizzazione ed il Regolamento per le procedure di stabilizzazione ai sensi della L. 296/06, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/6/2007;

Considerato che la seconda fase di stabilizzazione del personale a tempo determinato si inserisce nel nuovo Piano di Programmazione triennale del fabbisogno 2008/2010;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/6/2008 con la quale è stata approvata l'attivazione della seconda fase delle procedure di stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo con rapporto a tempo determinato, ai sensi della L. 244/07, nonché il *Regolamento per le Procedure di Stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, ai sensi della L. 244/07*;

Informata la parte sindacale ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) del CCNL del Comparto Università sottoscritto in data 9-8-2000;

Valutato ogni opportuno elemento

DECRETA

E' emanato nel testo allegato il *Regolamento per le Procedure di Stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi della L. 244/07.*

IL RETTORE
(Prof. Ezio PELIZZETTI)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Servizio Amministrazione Carriere

Settore Personale a tempo determinato

D.R. n. 3905 del 10/6/2008

***Regolamento per le Procedure di Stabilizzazione
del personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi della L. 244/07***

ART. 1

Soggetti interessati

L'Università di Torino adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dall'art. 3, commi 90, 91 92 e 94, lett. a) della L. 24/12/2007 n. 244 in termini di requisiti e modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici assunti a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato.

Sono interessati alle procedure di stabilizzazione:

- i dipendenti in servizio alla data del 1/1/2008 che abbiano maturato il requisito di tre anni complessivi di servizio, anche non continuativo, presso l'Università degli Studi di Torino nel quinquennio 01/01/2003-31/12/2007, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- i dipendenti a tempo determinato che matureranno tre anni continuativi di servizio in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato o prorogato anteriormente al 28/09/2007 presso l'Università degli Studi di Torino;

e che siano stati assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge.

Sono esclusi dalle procedure di stabilizzazione i contratti sorti per esigenze stagionali ed i contratti di lavoro subordinato sorti nell'ambito delle attività e dei finanziamenti previsti dall'art. 36, co. 11 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dall'art. 3, comma 79 della legge 244/2007.

La quota di posti da destinare alla stabilizzazione sarà determinata nell'ambito del Piano di Programmazione del fabbisogno di personale 2008/2010.

ART. 2

Priorità nelle stabilizzazioni

Fermo restando la precedenza nell'attuazione della stabilizzazione di cui all'art. 1, co. 519 della L. 296/06, la stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1 del presente regolamento avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

1. saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che abbiano già maturato il requisito di tre anni complessivi di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2. saranno stabilizzati quindi, successivamente alla scadenza del triennio, i dipendenti che matureranno il predetto requisito di servizio in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato o prorogato anteriormente alla data del 28 settembre 2007.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Servizio Amministrazione Carriere

Settore Personale a tempo determinato

D.R. n. 3905 del 18/6/2008

ART. 3

Regole di stabilizzazione

La stabilizzazione avverrà nella medesima categoria ed area funzionale nella quale è stato maturato il requisito dei tre anni di anzianità. Nel caso in cui i tre anni siano il risultato della sommatoria di rapporti svolti in categorie/aree diverse, la stabilizzazione avverrà nell'ultima categoria/area rivestita.

La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato comporterà la contestuale rinuncia, da parte dell'interessato, ad ogni eventuale posizione in qualità di idoneo in graduatorie di concorsi pubblici di categoria e area uguale a quella di inquadramento.

Sono naturalmente fatti salvi i diritti relativi alla presenza in graduatorie di concorsi pubblici di categoria superiore.

L'assunzione a tempo indeterminato presuppone l'estinzione del precedente rapporto a termine mediante dimissioni e la definizione di tutte le situazioni pendenti.

ART. 4

Attivazione delle procedure

Trattandosi di procedura riservata e non aperta, si prescinde dal previo esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all'art 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'avvio delle procedure di stabilizzazione verrà attuato nel pieno rispetto delle relazioni sindacali garantendo trasparenza, pubblicità e pari opportunità delle operazioni di reclutamento.

A tal fine sarà predisposto un avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti richiesti e dei criteri previsti per poter presentare istanza di stabilizzazione.

Il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 che avrà presentato domanda nei termini e secondo le modalità previste nell'avviso pubblico, sarà collocato in una graduatoria distinta per categoria ed area, sulla base dell'anzianità di servizio.

Alle graduatorie di stabilizzazione non si applicano le disposizioni di legge sulla validità previste per le normali graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.

ART. 5

Proroghe dei contratti ex-lege 244/07

I contratti a tempo determinato del personale destinatario delle norme sulla stabilizzazione di cui all'art.1 del presente regolamento, sono prorogati ex-lege fino alla conclusione delle procedure ed alla stipula del relativo contratto a tempo indeterminato.

A tal fine il personale che aspira alla stabilizzazione dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di non avere presentato analoga istanza presso altra amministrazione.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE

Servizio Amministrazione Carriere

Settore Personale a tempo determinato

D.R. n. 3905 del 18/6/2008

Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per effetto della scadenza finale del contratto, è riammesso in servizio su richiesta nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Art. 6

Assegnazione sede di servizio

L'assegnazione del personale stabilizzato avverrà in coerenza con le esigenze organizzative dell'Ateneo derivanti dalla programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo.

Art. 7

Periodo di prova

Trattandosi di procedura riservata, per effetto di quanto previsto dall'art. 17 del CCNL 9/8/2000 nel testo sostituito dall'art. 5 del CCNL 27/1/2005 il personale stabilizzato è soggetto al periodo di prova.

Art. 8

Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nell'art. 3, ultimo comma e nell'art. 7 del presente Regolamento si applicano anche al personale a tempo determinato utilmente inserito nelle graduatorie di stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, co. 519 della L. 296/06 approvate con D.D. 7847 del 12/11/2007 e modificate con D.D. 61 del 10/1/2008.